



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CENTINAIO, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT,
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2013

Istituzione delle classi-ponte per l’alfabetizzazione nella lingua italiana e l’integrazione sociale degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente la fotografia del sistema scolastico italiano, che oggi denota una presenza elevata di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo.

I dati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mostrano una crescita degli alunni stranieri pari a circa 500.000 unità, con un'incidenza del 5 per cento rispetto alla popolazione scolastica complessiva. Rispetto alle nazionalità di provenienza di questi studenti, si confermano ai primi posti i gruppi provenienti dai Paesi dell'Est europeo, per esempio la Romania che, nell'arco di soli due anni, è passata dal 9,7 per cento al 12,4 per cento, ma anche l'Ucraina e la Moldavia. L'Albania e il Marocco, pur avendo avuto una leggera flessione, continuano ad attestarsi ai primi posti nella classifica delle cittadinanze straniere presenti, rispettivamente con circa 70.000 e 60.000 presenze; la disomogenea distribuzione territoriale di alunni con cittadinanza non italiana, molto concentrata al Centro-Nord e scarsa al Sud e nelle Isole, interessa circa 37.000 punti di erogazione del servizio scolastico, rispetto ai 57.000 presenti in ambito nazionale.

L'area del Paese con l'incidenza più elevata di presenze si conferma il Nord-Est che, rispetto agli anni scolastici precedenti, è in crescita, raggiungendo l'8,4 per cento, mentre il Nord-Ovest è al 7,8 per cento, il Centro al 6,4 per cento, il Sud all'1,2 per cento e infine le Isole si attestano all'1,0 per cento. La maggiore concentrazione a livello regionale si registra in Emilia-Romagna con una percentuale del 9,5 per cento.

In molti casi si tratta di alunni cittadini stranieri nati in Italia e che conoscono per-

tanto la lingua italiana perché sono approdati alla scuola dell'obbligo dopo aver regolarmente frequentato la scuola dell'infanzia e le cui famiglie sono portatrici di un positivo vissuto di integrazione. Molto critica invece è la situazione di quella fetta di alunni stranieri che entra in Italia già in età scolare senza conoscere la nostra lingua e che si somma al numero di alunni stranieri che, nella stessa situazione, era stato inserito nella scuola dell'obbligo negli anni precedenti.

Attraverso l'applicazione dell'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che prevede:

a) l'iscrizione degli alunni stranieri in qualunque periodo dell'anno scolastico in ogni ordine di scuola nella classe corrispondente all'età anagrafica, fatta salva la delibera del collegio dei docenti che può, in base all'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, in base al corso di studi seguito dallo studente nel Paese di origine, iscrivere l'alunno in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) l'adattamento dei programmi di insegnamento per gli alunni stranieri anche attraverso interventi per gruppi di alunni allo scopo di facilitare l'apprendimento della lingua italiana ma utilizzando le risorse professionali già in essere nella singola scuola;

c) la promozione di intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, le organizzazioni di volontariato allo scopo tra l'altro, di promuovere lo studio delle lingue d'origine e l'educazione multiculturale estendendola anche agli alunni italiani;

di fatto dal 1999 tutti gli alunni stranieri di nuova immigrazione sono inseriti, pur non conoscendo affatto la lingua italiana, nelle classi corrispondenti all'età anagrafica, utilizzando per l'apprendimento della stessa le risorse professionali già in essere nella scuola, cioè nella migliore delle ipotesi offrendo loro interventi saltuari di insegnamento della lingua italiana utilizzando le cosiddette ore di compresenza tra docenti (solo dalle due alle quattro ore settimanali), e inserendo nella programmazione didattica della classe intera l'educazione multiculturale a discapito dell'insegnamento della cultura e delle tradizioni locali.

Il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta in ciascuna classe si rivela quindi un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante riduzione dell'offerta didattica», a causa del rallentamento dello sviluppo della programmazione operato dagli insegnanti che devono far fronte anche alle specifiche esigenze culturali e di apprendimento degli studenti stranieri spesso provenienti da Paesi diversi. Tutto ciò porta gli insegnanti ad essere meno rigorosi e più tolleranti in merito alla valutazione volta a stabilire i livelli di competenza acquisiti, sia dagli alunni italiani che stranieri, relativi alle singole discipline.

È evidente il disagio esistente per gli alunni italiani e stranieri, determinato dalla necessità per i primi di vedersi subordinare gli aspetti organizzativi e i contenuti didattici all'attività di integrazione con i secondi; e per i secondi determinato dalla mancanza di reali pari opportunità all'apprendimento e all'autentico successo scolastico con conseguente discriminazione rispetto alla possibilità di conclusione dell'intero percorso scolastico italiano.

La scuola dell'obbligo si trova ad affrontare molte sfide: dall'insegnamento a sin-

ghiozzo della lingua italiana ai bambini stranieri di nuova immigrazione anche a percorso scolastico già iniziato, alla concentrazione di alunni stranieri in un'unica scuola o in talune classi o sedi della medesima istituzione scolastica. Situazioni che favoriscono la fuga dei bambini italiani, per la preoccupazione dei genitori di un abbassamento del livello di istruzione.

Le scuole affrontano in maniera discrezionale tali problemi, applicando, con gradi diversi di incisività, una didattica improntata alla pedagogia multiculturale, così come previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e dalle successive circolari ministeriali e linee guida, e non disponendo risorse professionali aggiuntive per attuare interventi strutturali per l'insegnamento della lingua italiana. Il *deficit* di insegnamento della lingua italiana agli stranieri non consente la realizzazione di un autentico arricchimento culturale e della tanto proclamata integrazione che, a mio parere, devono essere accompagnati dalla presenza del mediatore linguistico-culturale e devono essere basati sul fondamentale studio della cultura italiana e, a completamento, anche delle tradizioni popolari della comunità di nuova appartenenza del bambino straniero.

La mancanza delle suddette condizioni elude uno dei principi fondamentali della «corretta accoglienza» che aprirebbe la via ad un autentico inserimento dello studente straniero nei «canali dell'integrazione».

Al riguardo è sufficiente citare l'allarme lanciato da alcune scuole del quartiere San Salvario di Torino, che hanno denunciato la «fuga degli scolari italiani dalle classi multietniche», con la conseguenza di dover formare classi prime con solo alunni stranieri o addirittura di averne persa qualcuna in organico, a vantaggio del numero di iscrizioni alle scuole paritarie.

Nei quartieri caratterizzati da un'alta concentrazione abitativa di famiglie straniere, l'utenza italiana nella scuola dell'obbligo si

è assottigliata, rendendo le scuole «omogeneamente non italiane» vista la «fuga silenziosa» dei bambini italiani, a causa di un'oggettiva e palese carenza didattica e a causa di una multiculturalità imposta da decreti, ma evidentemente non condivisa dalle famiglie. Secondo un sondaggio svolto dall'istituto *Demos*, il 27 per cento di Veneti e Friulani chiede aule separate per gli studenti stranieri, la cui presenza media territoriale è del 18,3 per cento.

In alcune città, quali Mantova, Vicenza e Treviso, la percentuale di alunni stranieri supera, in alcuni istituti scolastici, il 40 per cento di presenza.

Il documento dell'Osservatorio nazionale presso il Ministero della pubblica istruzione dell'ottobre 2007 «La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri» ha indirizzato le istituzioni scolastiche verso la legittimazione di «un insegnamento interculturale che assuma la diversità come paradigma dell'identità stessa della scuola» e ancora che «in tutti i casi, anche nelle scuole primarie, gli insegnanti possono valorizzare il plurilinguismo dando visibilità alle altre lingue e ai vari alfabeti scoprendo i prestiti linguistici tra le lingue». Infine vi si segnala «la necessità di superare le proposte marcatamente identitarie ed eurocentriche, nel campo dell'insegnamento della storia, concettualizzando il nesso storia-cittadinanza; di considerare la geografia un'occasione quanto mai privilegiata per la formazione di una coscienza mondialistica; o l'opportunità di allargare lo sguardo degli alunni stessi in chiave multi religiosa».

Appare quindi evidente il perché le famiglie del Veneto e del Friuli, ma in futuro anche di altre regioni, chiedono classi separate per gli stranieri: non si può da un lato eludere uno dei principi fondamentali dell'accoglienza, che presuppone l'inserimento dello studente straniero nei canali dell'integrazione nella società italiana riconoscendogli pari opportunità di accesso all'intero percorso scolastico e formativo italiano, e dal-

l'altro negare ai cittadini italiani il diritto ad una scuola di qualità fondata sulla cultura nazionale e sulle culture locali. Non si può ottenere autentica integrazione delle ragazze e dei ragazzi stranieri senza che convintamente riconosciamo che siamo portatori di valori e principi conquistati e condivisi attraverso la nostra storia europea, nazionale e territoriale.

Il presente disegno di legge prevede, nell'ambito degli interventi volti a modificare l'organizzazione delle classi nella scuola dell'obbligo, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana, siano essi comunitari che extracomunitari, alla scuola dell'obbligo, provvedendo all'istituzione di classi-ponte (composta ciascuna da un numero minimo di cinque e da un numero massimo di venti studenti, suddivisi secondo l'ordine di scuola a cui sono iscritti), che consentano agli studenti stranieri con uno scarso o inesistente livello di alfabetizzazione della lingua italiana, di frequentare corsi di apprendimento della stessa in *full immersion*, quali corsi di base preparatori e propedeutici all'ingresso nelle classi definitive, prevedendo anche attività didattiche di maggiore integrazione interculturale con la comunità territoriale di «nuova appartenenza» dello studente straniero.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce il principio generale in base al quale l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'articolo 2, comma 1, prevede che siano istituite presso le singole istituzioni scolastiche (laddove si registrino importanti presenze di nuova immigrazione) o in rete tra istituti limitrofi, classi-ponte sia per la scuola primaria che per la secondaria di primo grado.

L'articolo 2, comma 2, prevede le seguenti misure:

a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica di «italiano lingua 2». Dove per «italiano lingua 2» si intende che la lingua italiana rappresenta per gli alunni stranieri la lingua straniera dopo quella materna. Evidentemente la metodologia e la didattica di insegnamento dell'italiano, che per l'alunno della classe-ponte è la lingua straniera, richiedono modalità differenti di attuazione rispetto all'insegnamento della lingua italiana ad alunni italiani;

b) il costante monitoraggio delle classi-ponte da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale. La gestione e la valutazione delle attività della classe-ponte non possono essere lasciate al libero arbitrio dell'insegnante titolare della stessa, ma devono esserne responsabili le autonomie scolastiche e territoriali;

c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;

d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura del Paese di accoglienza;

e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;

f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;

g) l'educazione alla cittadinanza;

h) l'educazione alla legalità.

Riguardo al contenuto dell'articolo 3 recante «Composizione e svolgimento delle attività della classe-ponte» gli studenti stranieri iscritti alla scuola primaria frequenteranno la classe-ponte per un intero anno scolastico con un monte settimanale di venti o ventiquattro ore di lezione nel rispetto della scelta del tempo-scuola da parte delle famiglie. Di contro gli studenti stranieri iscritti alla scuola secondaria di primo grado, fre-

quenteranno la classe-ponte sempre per un anno scolastico, ma per diciotto ore settimanali.

Tutti gli studenti stranieri frequentanti le classi-ponte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, seguiranno un programma scolastico suddiviso in tre macro-unità di apprendimento:

a) corso intensivo di lingua italiana, orale e scritta;

b) percorsi monodisciplinari o interdisciplinari, per arricchire la comprensione e l'uso del lessico italiano relativo agli indicatori disciplinari di base, con un'attenzione particolare rivolta alla matematica;

c) percorsi didattici di educazione alla legalità, alla cittadinanza e alla convivenza civile.

Il comma 7 dell'articolo 3 prevede che per il restante monte ore scolastico obbligatorio, contemporaneamente alla frequenza nella classe-ponte, gli alunni stranieri debbano condividere con la comunità scolastica (inserendoli provvisoriamente in gruppi classe coerenti all'età anagrafica degli stessi) momenti educativi e didattici consoni all'apprendimento della lingua italiana orale della socialità, quali le attività sportive, le attività ludiche, le attività espressive del disegno, del canto e della recitazione, dell'insegnamento della lingua inglese, dell'informatica e della religione cattolica. La partecipazione ad attività educative comuni comprende anche la frequenza alla mensa nelle scuole in cui essa è presente. Attraverso la lingua della socialità gli alunni stranieri potranno misurarsi con il mondo delle relazioni facilitando il nascere del senso di appartenenza alla comunità scolastica più in generale. Fondamentale questo passaggio al fine di offrire l'autentico senso dell'esperienza della classe-ponte: essere consapevoli che essa è un primo passaggio importante verso la garanzia di possedere pari opportunità rispetto alla capacità di affrontare tutto il percorso scolastico con maggior successo.

Al comma 9 dell'articolo 3 si prevede che per ogni alunno straniero debbano essere valutate, da parte dell'insegnante titolare della classe-ponte le conoscenze acquisite della lingua italiana e la conoscenza-condivisione delle regole della convivenza civile. Come già anticipato tutte le operazioni quali la programmazione delle macro-unità di apprendimento, le prove di valutazione finale delle stesse ed i criteri della valutazione stessa non possono essere demandate al singolo insegnante, ma responsabilmente devono essere predisposte dall'autonomia scolastica (o dagli istituti in rete) al fine di garantire la massima oggettività della valutazione in uscita degli alunni stranieri oltre che il monitoraggio delle attività effettivamente svolte.

Al termine del corso annuale presso la classe-ponte, a seguito di una valutazione finale positiva, l'istituto scolastico iscriverà gli studenti nella scuola e nel gruppo classe definitivi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 45 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

L'articolo 4 chiede alle istituzioni scolastiche di favorire l'organizzazione e l'attuazione di piani di studio personalizzati almeno per i due anni scolastici successivi all'inserimento nel gruppo classe definitivo. L'istituzione scolastica avrà responsabilmente cura di predisporre progetti di compito che prevedano il potenziamento della conoscenza e dell'uso della lingua italiana, delle conoscenze specifiche disciplinari e dell'insegnamento di un metodo di studio. Tutto ciò sarà possibile utilizzando le risorse organiche e finanziarie in dotazione agli istituti stessi e organizzando, in modo flessibile e mirato, sia il monte ore dedicato all'insegnamento delle attività alternative alla religione cattolica, sia quello riferibile ad attività opzionali o extra-curricolari.

Questo secondo ed ultimo *step*, che durerà per due anni scolastici interi, permetterà agli alunni stranieri di potenziare l'uso e la

conoscenza della lingua italiana, ma soprattutto di imparare le conoscenze specifiche delle singole discipline quali la storia, la geografia, le scienze, la matematica e la geometria. Tutto il monte ore curricolare obbligatorio dovrà essere frequentato all'interno del gruppo classe definitivo, fatto salvo ovviamente che per l'insegnamento della religione cattolica che è facoltativo per tutti gli alunni.

Per quanto attiene alla destinazione delle risorse da impiegare nell'ambito dell'insegnamento linguistico-culturale nelle classi-ponte (articolo 5), una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse annualmente assegnate agli interventi promossi a livello nazionale è assegnata nell'ambito della ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per la formazione del personale della scuola, ivi comprese quelle eventualmente derivanti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante disposizioni per l'istituzione del «fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».

L'articolo 6 prevede la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive, su base provinciale, effettuata dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, e organizzata in rete tra scuole limitrofe, coinvolgendo, ove fosse possibile, anche il personale EDA (Educazione degli adulti), che da anni opera nel settore dell'integrazione culturale e nella didattica di alfabetizzazione nell'«italiano lingua 2».

L'articolo 7 indica alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado quali sono gli insegnamenti da garantire agli alunni stranieri fruitori della classe-ponte in merito all'educazione alla legalità ed alla cittadinanza.

L'articolo 8 prevede che le classi-ponte siano istituite sul territorio provinciale, in relazione all'effettivo numero di alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana presenti sul territorio.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Principi generali)

1. L'integrazione scolastica degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana ha come obiettivo lo sviluppo delle loro potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Art. 2.

(Accoglienza e alfabetizzazione degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana)

1. Ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi-ponte per gli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte immigrazione, nel numero stabilito ai sensi dell'articolo 8 della presente legge. La finalità delle classi-ponte è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione nella lingua e nella cultura italiane.

2. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dal comma 1, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:

a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua;

b) il costante monitoraggio delle classi-ponte da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;

c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;

d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;

e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;

f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;

g) l'educazione alla cittadinanza;

h) l'educazione alla legalità.

Art. 3.

(Composizione e svolgimento delle attività della classe-ponte)

1. In deroga a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di criteri per la formazione delle classi, la classe-ponte è composta da un numero minimo di cinque e da un numero massimo di venti studenti.

2. Gli studenti stranieri che non conoscono l'italiano e sono iscritti alla scuola primaria frequentano la classe-ponte per almeno un anno scolastico intero e per almeno venti ore settimanali ovvero ventiquattro ore settimanali se la famiglia opta per l'iscrizione al tempo pieno.

3. L'insegnante titolare della classe-ponte della scuola primaria effettua ventiquattro ore di insegnamento alla settimana.

4. Gli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana e sono iscritti alla scuola secondaria di primo grado frequen-

tano la classe-ponte per almeno un anno scolastico intero e per almeno diciotto ore settimanali.

5. L'insegnante titolare della classe-ponte della scuola secondaria di primo grado effettua diciotto ore di insegnamento alla settimana.

6. Gli studenti stranieri che frequentano le classi-ponte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, di cui ai commi 2 e 4, seguono un programma scolastico suddiviso in tre macro-unità di apprendimento:

a) corso intensivo di lingua italiana, orale e scritta;

b) percorsi monodisciplinari o interdisciplinari, per arricchire la comprensione e l'uso del lessico italiano relativo agli indicatori disciplinari di base, con un'attenzione particolare rivolta alla matematica;

c) percorsi didattici di educazione alla legalità, alla cittadinanza e alla convivenza civile.

7. Al fine di completare il monte ore settimanale obbligatorio di lezione della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, gli studenti stranieri sono altresì inseriti provvisoriamente in gruppi classe presenti nella scuola e impegnati in attività ludico-didattiche-espressive-motorie-tecniche-informatiche, al fine di favorirne un positivo inserimento sociale anche attraverso l'apprendimento della lingua italiana della socialità. Gli studenti stranieri sono altresì tenuti a partecipare, sempre nei gruppi classe provvisori, all'insegnamento della lingua inglese, nonché della religione cattolica, se espressamente scelta, e all'attività educativa della mensa scolastica, se richiesta.

8. Le autonomie scolastiche che usufruiscono della classe-ponte organizzata in rete, coordinate dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale e supportate dagli enti locali coinvolti, provvedono ad organizzare l'inserimento provvisorio degli studenti

stranieri, che frequentano la classe-ponte, nei gruppi classe per le attività di cui al comma 7 e a supportare tale inserimento con i necessari servizi, secondo i principi dell'efficienza, dell'efficacia e della flessibilità.

9. Al termine dell'anno scolastico, per ogni studente straniero sono valutate, da parte dell'insegnante titolare della classe-ponte, le conoscenze e le competenze acquisite rispetto alle tre macro-unità di apprendimento di cui al comma 6. L'istituzione scolastica o le autonomie organizzate in rete provvedono a formulare la programmazione delle tre macro-unità di apprendimento, le relative prove di valutazione delle competenze e delle conoscenze acquisite e i criteri della valutazione stessa.

10. Al termine del corso annuale presso la classe-ponte, a seguito di una valutazione finale positiva, le singole istituzioni scolastiche, secondo il dettato dell'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, provvedono ad iscrivere gli studenti stranieri presso la scuola definitiva e nel gruppo classe definitivo.

Art. 4.

(Piani di studio personalizzati biennali post classe-ponte)

1. Al fine di garantire agli studenti stranieri il diritto-dovere all'apprendimento e le pari opportunità alla partecipazione attiva al percorso scolastico italiano con successo, almeno per i due anni scolastici successivi all'inserimento nel gruppo classe definitivo, l'istituzione scolastica predispone piani di studio personalizzati che prevedono il potenziamento della conoscenza e dell'uso della lingua italiana, delle conoscenze specifiche disciplinari e dell'insegnamento di un metodo di studio. Per tali piani di studio personalizzati dell'offerta formativa sono utilizzate le risorse organiche e finanziarie in do-

tazione e il monte ore curricolare sia delle attività alternative alla religione cattolica, sia delle attività extra-curricolari o opzionali.

Art. 5.

(Risorse destinate all'insegnamento linguistico-culturale nelle classi-ponte)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina all'aggiornamento del personale docente delle scuole statali sulle tematiche di cui alla presente legge, con particolare riguardo all'insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri, una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse annualmente assegnate agli interventi promossi a livello nazionale, nell'ambito della ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per la formazione del personale della scuola, ivi comprese quelle eventualmente derivanti dal fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 6.

(Dotazioni organiche dei docenti)

1. Le dotazioni organiche aggiuntive relative agli insegnanti, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), sono determinate, su base provinciale, dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, che le organizza anche in rete tra scuole limitrofe e coinvolge, ove fosse possibile, anche il personale per l'educazione degli adulti (EDA). Le attività di cui al primo periodo si svolgono secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme recate dalla presente legge, sono stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito del decreto annualmente predisposto relativo alle dotazioni organiche del personale delle scuole primarie, secondarie di primo grado e centri EDA.

2. Gli enti locali, ove siano organizzati in rete ed ove necessario, predispongono l'accesso degli studenti alla classe-ponte mediante il servizio di trasporto scolastico sul territorio.

Art. 7.

(Educazione alla legalità e alla cittadinanza)

1. Nell'ambito dell'elaborazione del curriculum di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado garantiscono i seguenti insegnamenti per gli studenti stranieri:

a) l'educazione alla legalità e alla responsabilità, attraverso un percorso all'interno di attività didattiche progettuali che prevedano anche la conoscenza diretta delle realtà fondamentali che presidono alle attività locali sociali, culturali, sanitarie delle istituzioni, anche militari, italiane;

b) la comprensione dei diritti e doveri rispetto agli altri, della tolleranza, della lealtà, del rispetto della legge italiana;

c) il sostegno alla vita democratica;

d) il rispetto di tradizioni territoriali e regionali italiane, senza etnocentrismi;

e) il rispetto per la diversità morale e della cultura religiosa italiana.

Art. 8.

(Criteri per l'istituzione delle classi-ponte)

1. La determinazione del numero delle classi-ponte di cui alla presente legge deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri che non conoscono l'italiano e aventi diritto all'accesso alla scuola dell'obbligo, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione

demografica in atto nell'ambito territoriale considerato.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

